

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 339 del 02 MAG. 2024

Oggetto: Definizione stragiudiziale del sinistro del 14.07.2016, M.L., pendente innanzi al Tribunale penale di Catania R.G. n. 9597/2016, gestito in regime di autoassicurazione (Rif. n. 70/2022).

Proposta N° 52 del 02/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

L'Istruttore
Dott.ssa Giorgia Fallica



Il Dirigente Avvocato
Avv. Carmelo F.A. Ferrara


Registrazione Contabile

Budget Anno 2023-; Conto 20212040100; Importo € 300.000,00; Aut. 111;

Budget Anno 2024-; Conto 20010000220; Importo € 200.000,00; Aut. 111;

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)


Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con D.A. n. 1/2024/Gab del 31 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario,

Dott. Luca Fallica

_____ ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, con diffide (01.06.2021 prot. gen. n. 0010912/2021, 11.12.2023, prot. gen. n. 0021744/2023 e 31.01.2024, prot. gen. n. 0001853/2024) i legali dei prossimi congiunti del piccolo L.M. hanno chiesto, nella spiegata qualità, il risarcimento dei danni subiti a seguito degli interventi che avrebbero condotto al decesso del piccolo paziente, avvenuto nella giornata del 14.07.2016 presso il P.O. Garibaldi – Nesima;

Che in dipendenza di detti fatti i familiari hanno presentato una denuncia all'autorità giudiziaria che ha avviato un procedimento penale nei confronti del sanitario dell'azienda e dall'*equipe* della cardiochirurgia dell'ospedale di Taormina chiamata per eseguire in data 08.07.2016 e 11.07.2016 due distinti interventi per gestire una patologia cardiologica da cui era affetto il paziente;

Che a seguito dell'iniziale archiviazione disposta il Gip del Tribunale, accogliendo l'opposizione dei genitori, ha ritenuto procedere ad ulteriori attività tecniche di integrazione che il Pubblico Ministero affidava ad un collegio composto dal Prof. *Vittorio Fineschi*, Ordinario di Medicina Legale "Sapienza" Università di Roma, dal Dott.ssa *Maria Serenella Pignotti*, Neonatologa, e dal Dott. *Bruno Murzi*, Cardiochirurgo pediatrico;

Che, in dipendenza delle nuove valutazioni medico legali, la Procura formulava richiesta di rinvio a giudizio con l'avvio di un giudizio penale in capo al sanitario dell'azienda e dell'*equipe* del P.O. San Vincenzo di Taormina;

Che la perizia penale giungeva alla conclusione che il personale sanitario intervenuto il 08.07.2016 sul paziente non si sarebbe reso conto della chiusura accidentale dell'arteria polmonare sinistra nel corso dell'intervento chirurgico di correzione del dotto arterioso pervio;

Che alla luce della consulenza dei periti del PM esiste una correlazione causale tra il decesso del piccolo paziente e la legatura erronea dell'arteria polmonare sinistra provocata nel corso di intervento chirurgico di correzione del dotto arterioso pervio;

Che, con diffida del 31.01.2024, prot. gen. n. 0001853/2024, i legali dei congiunti hanno manifestato la disponibilità, in un'ottica conciliativa, a transigere la controversia *de qua* attraverso la corresponsione da parte dell'ARNAS "Garibaldi" della somma di € 700.788,00 (somma quantificata nella misura del 33,33% stante la sussistenza di corresponsabilità nella determinazione dell'illecito,

di altre due strutture sanitarie, sul totale del risarcimento del danno da perdita parentale che ammonta ad euro 2.123.599,99), oltre spese legali da quantificare;

Che, ai sensi dell'art. 13 della Legge n 24/2017, con nota prot. n. 6976 del 21.04.2021, è stata data l'informativa al personale sanitario coinvolto;

Che, sulla scorta delle sfavorevoli consulenze medico-legali, il sinistro è stato sottoposto alla valutazione del CAVS aziendale nella seduta del 27.02.2024, il quale, alla luce delle risultanze della relazione del medico legale, della documentazione in atti e della relazione dell'Unità nonché del secondo parere al consulente medico-legale individuato dal Broker GB Sapri, ha ritenuto di proporre un'offerta transattiva *quota parte* per l'importo a saldo e stralcio pari ad € 450.000,00 omnia in favore degli eredi del minore Messina Luigi a titolo di risarcimento del danno, comprensiva di spese legali, oltre oneri di legge e spese di CTU;

Che sulla scorta delle valutazioni del Comitato sinistri, con nota prot. prot. gen. n. 5076 del 20.03.2024, l'ARNAS ha, pertanto, offerto in via transattiva l'importo di € 450.000,00 omnia;

Che, con pec del 20.03.2024, acquisita al prot. gen. n. 0005176 del 21.03.2024, l'Avvocato di controparte, Avv. Giuseppe Ferraro ha comunicato che: *“la Vs. proposta transattiva viene intesa dai nostri clienti quale “pro-quota” del danno cagionato dai soggetti direttamente riconducibili all'ARNAS Garibaldi e, quindi, per l'operato del Dott. C.M. e dei sanitari operanti presso ... il P.O. Garibaldi-Nesima, rimanendo escluse le quote di responsabilità dei sanitari non dipendenti della stessa ARNAS Garibaldi seppur hanno operato, su richiesta di quest'ultima, presso il P.O. Garibaldi-Nesima, ossia i Dottori G.F. e A.S.M.A. dei quali l'ARNAS Garibaldi dichiarerà che non intende rispondere. Qualora l'ARNAS Garibaldi sia disponibile a definire alle condizioni sopra indicate, i nostri stessi clienti sottoscriveranno atto di quietanza e transazione il cui contenuto dovrà contenere quanto sopra rappresentato e ferma la dichiarazione di non avere più nulla a pretendere nei confronti dell'ARNAS Garibaldi per quanto riconducibile ai medici dipendenti di quest'ultimo, i nostri stessi clienti dichiareranno di riservarsi di agire per le quote residue di danno fino al raggiungimento dell'intero come sopra quantificato nei confronti dei Dottori G.F. e A.S.M.A. e/o delle strutture sanitarie da cui questi dipendevano all'epoca dei fatti di cui l'ARNAS Garibaldi dichiarerà che non può e non intende rispondere”*;

Che, in riscontro alla nota di cui sopra, questa ARNAS, con nota prot. gen. n. 5563 del 26.03.2024, ha comunicato formale accettazione alla definizione del sinistro mediante corresponsione della

somma di € 500.000,00 omnia, con precisazione che *“a fronte della rinuncia ad ogni ulteriore domanda, pretesa o azione anche riflessa, per qualsiasi titolo di danno o spesa, l'azienda a tacitazione definitiva ed integrale di qualsivoglia istanza risarcitoria della quota gravante su ARNAS Garibaldi corrisponderà a saldo e stralcio in Vostro favore l'importo complessivo di € 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione, interessi, spese legali”*; *“l'importo sopra concordato è stato individuato dalle parti in termini di quota di debito gravante sull'Azienda Garibaldi e dei suoi dipendenti, sicché resta fermo ogni diritto, azione ed opzione nei confronti di altri soggetti estranei all'azienda Garibaldi”*;

Che, con pec del 17.04.2024, acquisita al prot. gen. n. 6848 del 18.04.2024, è pervenuto l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dalle parti danneggiate a tacitazione definitiva ed integrale di qualsivoglia istanza risarcitoria nei confronti dell'ARNAS *“Garibaldi”* di Catania;

Che, con la sottoscrizione dell'atto di transazione, le parti stabiliscono di aver definito la vertenza risarcitoria e, pertanto, erogate le somme, il danneggiato non avrà più nulla a pretendere dall'ARNAS *“Garibaldi”* di Catania e dal suo personale dipendente (punto 5 transazione);

Che le somme per la gestione del sinistro sono state accantonate nel conto economico 20212040100, budget anno 2023;

Che, in relazione ad analoghi procedimenti giudiziari l'azienda è stata condannata per il decesso del paziente sulla base della sola perizia penale, giacché è stato ritenuto dal Tribunale *“...pienamente utilizzabile in questo giudizio, ai sensi dell'art. 116 c. II. c. . Fra le tantissime pronunce tutte conformi della Corte Suprema, ci si limita a citare qui Casso Sez. I, 13 maggio 2009, n. 11141, che ha statuito che «il giudice di merito può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, ancorché quest'ultimo sia stato dichiara nullo per vizio di costituzione del giudice (...). Ciò che rileva, infatti, è che l'accertamento peritale sia stato ritualmente acquisito nel successivo giudizio...”*;

Che in considerazione delle conclusioni dei periti della Procura, nonché di quelle espresse dal medico legale del Broker, risulta alto il rischio di soccombenza per l'azienda nell'eventuale giudizio risarcitorio, sicché appare prudente, opportuno e conveniente definire la vicenda in via transattiva anche per attenuare le conseguenze economiche ed evitare, inoltre, che la questione possa avere ulteriori riflessi mediatici con pregiudizio all'immagine dell'azienda;

Che, sulla scorta della Giurisprudenza Contabile (da ultimo Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n 9 del 25/02/2022), è “...*sindacabile una transazione ove irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. 31 luglio 2016, n. 127; Sez. giur. Campania, sent. 29 febbraio 2012, n. 250; Sez. giur. Abruzzo, sent. 5 gennaio 2012, n. 1)*”, nonché è sindacabile “*la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella “esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici”* (Corte dei conti, Sez. II, sentt. 9 luglio 2019, n. 132 e 30 luglio 2019, n. 147; Sez. II, sent. 13 febbraio 2017, n. 91);

Che sulla scorta dei principi elaborati dalla Giurisprudenza della Cassazione “*In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.*” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2066 del 29 gennaio 2018);

Che la definizione del sinistro quota parte appare, in applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., conveniente per l'azienda che, in questo modo, eviterebbe un'azione giudiziaria diretta con la quale i prossimi congiunti andrebbero a chiedere l'intero pregiudizio solo alla struttura che ha gestito il paziente;

Che trattandosi di obbligazione solidale “*al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente*

alla quota gravante su colui che ha transatto.” (Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022)”;

Che il giudizio penale rivolto solo contro il personale sanitario non è di ostacolo per gli eredi all'avvio di un autonomo procedimento civile contro l'azienda, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui *“In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.”* (Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947);

Che, tenuto conto della richiesta risarcitoria *pro quota*, sulla scorta delle considerazioni rese dal CAVS nella seduta del 27.02.2024, sulla base dei legami di parentela con il defunto paziente ed in applicazione della tabella integrata a punti del Tribunale di Milano 2021, a tacitazione definitiva ed integrale di qualsivoglia istanza risarcitoria della quota gravante su ARNAS Garibaldi l'importo complessivo da corrispondere a saldo e stralcio a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione, interessi, spese legali in favore dei prossimi congiunti ammonta ad € 500.000,00;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'accordo transattivo trasmesso (prot. gen. n. 6848 del 18.04.2024) e sottoscritto tra i Sig.ri M.R.G., P.N. anche in proprio e nella qualità di eredi di M.L. e di genitori di M.G.M ed i prossimi congiunti S.D., A.A., P.A.M., M.V., M.C., P.A. e l'ARNAS *“Garibaldi”* di Catania e, per l'effetto, corrispondere la complessiva somma totale di € 500.000,00;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento della somma pari ad € **500.000,00** di cui, quanto ad €300.000,00 da prelevarsi dal Conto Economico 20212040100 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi autoassicurazione) *budget* anno 2023, quanto, invece, alla restante parte di € **200.000,00** da prelevarsi dal Conto Economico 20010000220 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti), *budget* anno 2024;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento del superiore importo secondo le indicazioni e le modalità previste nell'accordo transattivo con effetto liberatorio per l'azienda;

Dare atto che, con la liquidazione dell'importo dovuto, le parti assumono l'impegno a non intraprendere qualsivoglia domanda, pretesa o azione anche riflessa, per qualsiasi titolo di danno o spesa, nei confronti dell'Azienda e del suo personale dipendente a tacitazione definitiva ed integrale di qualsivoglia istanza risarcitoria della quota gravante su ARNAS "Garibaldi" nonché a rinunciare ad ogni pretesa economica conseguente al decesso del minore M.L. ed a revocare la costituzione di parte civile nel Procedimento penale 9597/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Catania;

Dare atto che il pagamento delle superiori somme sarà disposto nel rispetto della modalità prescritte dalla Circolare n 13 del 21.03.2018 del Ministero delle finanze e dell'economia recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Ritenuto di dover trasmettere, in ottemperanza alle indicazioni rese dall'assessorato alla salute con nota del 04.12.2023, n. 62388, alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale, per il pagamento delle somme a carico dell'Azienda;

Ravvisata, infine, l'urgenza e l'indifferibilità della presente atto, stante l'obbligo di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto entro i termini previsti nell'accordo transattivo;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto dell'accordo transattivo trasmesso (prot. gen. n. 6848 del 18.04.2024) e sottoscritto tra i Sig.ri M.R.G., P.N. anche in proprio e nella qualità di eredi di M.L. e di genitori di M.G.M ed i prossimi congiunti S.D., A.A., P.A.M., M.V., M.C., P.A. e l'ARNAS "Garibaldi" di Catania e, per l'effetto, corrispondere la complessiva somma totale di € 500.000,00;

Autorizzare il pagamento della somma pari ad € 500.000,00 di cui, quanto ad €300.000,00 da prelevarsi dal Conto Economico 20212040100 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi autoassicurazione) *budget* anno 2023, quanto, invece, alla restante parte di € 200.000,00 da prelevarsi dal Conto Economico 20010000220 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti), *budget* anno 2024;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento del superiore importo secondo le indicazioni e le modalità previste nell'accordo transattivo con effetto liberatorio per l'azienda;

Dare atto che, con la liquidazione dell'importo dovuto, le parti assumono l'impegno a non intraprendere qualsivoglia domanda, pretesa o azione anche riflessa, per qualsiasi titolo di danno o spesa, nei confronti dell'Azienda e del suo personale dipendente a tacitazione definitiva ed integrale di qualsivoglia istanza risarcitoria della quota gravante su ARNAS "Garibaldi" nonché a rinunciare ad ogni pretesa economica conseguente al decesso del minore M.L. ed a revocare la costituzione di parte civile nel Procedimento penale 9597/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Catania;

Dare atto che il pagamento delle superiori somme sarà disposto nel rispetto della modalità prescritte dalla Circolare n 13 del 21.03.2018 del Ministero delle finanze e dell'economia recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Ritenuto di dover trasmettere, in ottemperanza alle indicazioni rese dall'assessorato alla salute con nota del 04.12.2023, n. 62388, alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale, per il pagamento delle somme a carico dell'Azienda;

Munire d'immediata esecutività il presente atto deliberativo, stante l'obbligo di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto entro i termini previsti nell'accordo transattivo.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Atto di transazione e quietanza acquisito al prot. gen. n. 6848 del 18.04.2024.

Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso

Avv. Carmelo F. A. Ferrara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato del Servizio Legale e Contenzioso e, pertanto di:

Prendere atto dell'accordo transattivo trasmesso (prot. gen. n. 6848 del 18.04.2024) e sottoscritto tra i Sig.ri M.R.G., P.N. anche in proprio e nella qualità di eredi di M.L. e di genitori di M.G.M ed i

prossimi congiunti S.D., A.A., P.A.M., M.V., M.C., P.A. e l'ARNAS "Garibaldi" di Catania e, per l'effetto, corrispondere la complessiva somma totale di € 500.000,00;

Autorizzare il pagamento della somma pari ad € **500.000,00** di cui, quanto ad €300.000,00 da prelevarsi dal Conto Economico 20212040100 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi autoassicurazione) *budget* anno 2023, quanto, invece, alla restante parte di € **200.000,00** da prelevarsi dal Conto Economico 20010000220 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti), *budget* anno 2024;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento del superiore importo secondo le indicazioni e le modalità previste nell'accordo transattivo con effetto liberatorio per l'azienda;

Dare atto che, con la liquidazione dell'importo dovuto, le parti assumono l'impegno a non intraprendere qualsivoglia domanda, pretesa o azione anche riflessa, per qualsiasi titolo di danno o spesa, nei confronti dell'Azienda e del suo personale dipendente a tacitazione definitiva ed integrale di qualsivoglia istanza risarcitoria della quota gravante su ARNAS "Garibaldi" nonché a rinunciare ad ogni pretesa economica conseguente al decesso del minore M.L. ed a revocare la costituzione di parte civile nel Procedimento penale 9597/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Catania;

Dare atto che il pagamento delle superiori somme sarà disposto nel rispetto della modalità prescritte dalla Circolare n 13 del 21.03.2018 del Ministero delle finanze e dell'economia recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Ritenuto di dover trasmettere, in ottemperanza alle indicazioni rese dall'assessorato alla salute con nota del 04.12.2023, n. 62388, alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale, per il pagamento delle somme a carico dell'Azienda;

Munire d'immediata esecutività il presente atto deliberativo, stante l'obbligo di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto entro i termini previsti nell'accordo transattivo.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Atto di transazione e quietanza acquisito al prot. gen. n. 6848 del 18.04.2024.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)

Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Giannanco)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line dell'Azienda il
giorno _____ e rimane in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
_____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito
dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
